



COMUNE DI BIANCAVILLA

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

Prot. n. 19501 del 26 settembre 2016

All'Ufficio per le Partecipazioni Societarie
delibera di G.M. n. 28 del 21/03/2016
Responsabili della I, III e V Area
Sede

Oggetto: decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica

Il d.l.vo 175/2016 è stato pubblicato in GURI l'8 settembre ed è entrato in vigore il successivo 23 settembre 2016.

Il decreto, che in via transitoria non si applica anche a quelle società che hanno adottato entro il 30 giugno 2016 atti volti all'emissione di strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati diverse dalle azioni nonché a tutte quelle società che delibereranno entro il 23 marzo 2017 la quotazione e fino al completamento della stessa (art. 26, commi 4 e 5):

- a) chiarisce che le partecipazioni delle pp.aa. sono limitate:
 1. alle sole società di capitali, anche consortili (art. 3);
 2. al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 2, 3, 4, 7 e 8 – art. 5);
- b) detta:
 1. nuove norme sulla governance delle società e limita i compensi agli amministratori (art. 11);
 2. specifiche procedure per la costituzione, il mantenimento e l'alienazione delle partecipazioni (artt. 7, 8, 9 e 10);
 3. l'obbligo di dismissione, agli esiti della revisione straordinaria (entro il 24 marzo 2017) ed ordinaria (a decorrere dal 2018, entro il 31 dicembre di ogni anno), per le società che non soddisfano specifici requisiti (artt. 20 e 24);
 4. disposizioni in materia di gestione transitoria del personale delle partecipate (art. 25);
- c) estende alle società partecipate dalle pp.aa. la disciplina della *crisi aziendale* (art. 14);
- d) impone, nei confronti delle società partecipate, una serie di scadenze:
 1. adeguamento degli statuti delle società a controllo pubblico entro il 31/12/2016;
 2. adeguamento degli statuti delle società miste entro il 31/12/2017;

3. ricognizione del personale e adeguamento organi amministrativi entro il 23/03/2017;

Di seguito si riporta un breve scadenziario degli adempimenti a carico del Comune ed a carico delle società partecipate, ed uno schema tipo della deliberazione di Consiglio Comunale di revisione straordinaria delle partecipazioni prevista dall'art. 24 del decreto, redatti dall'ANCI.

Il Segretario Generale
Dott. Antonio M. Caputo

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AMC', written in a cursive style with a long horizontal flourish extending to the right.

T.U.S.P. 19 AGOSTO 2016 N.175**SCADENZIARIO ADEMPIMENTI A CARICO DELL'ENTE LOCALE**

<i>Data</i>	<i>Adempimento</i>	<i>Riferimento</i>
23.09.2016	Entrata in vigore D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 - nuovo testo unico delle società a partecipazione pubblica.	T.U.S.P. 19 agosto 2016 n.175
Entro il 23.03.2017	Approvazione delibera consiliare di revisione straordinaria delle partecipazioni possedute dall'Ente locale (adempimento obbligatorio anche in assenza di partecipazioni).	Art. 24, c.1, T.U.S.P.
A seguito approvazione delibera di ricognizione	Trasmissione esito (anche negativo) della ricognizione alla banca dati società partecipate.	Art. 24, c.1, T.U.S.P.; art.17, D.L. n.90/2014
A seguito approvazione delibera di ricognizione	Trasmissione provvedimento di ricognizione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.	Art. 24, c.3, T.U.S.P.;
Entro un anno dall'approvazione della delibera di revisione straordinaria (vedi sopra)	Alienazione delle partecipazioni (atto di alienazione) individuate nel provvedimento consiliare di ricognizione, di cui sopra.	Art. 24, c.4, T.U.S.P
Nell'anno 2018	Approvazione delibera consiliare di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente locale, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017, avuta ragione della revisione straordinaria di cui sopra e di quanto dalla stessa conseguente.	Art. 26, c.11, T.U.S.P

T.U.S.P. 19 AGOSTO 2016 n.175

SCADENZIARIO ADEMPIMENTI A CARICO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Data	Adempimento	Società interessate
Entro il 31.12.2016	Deliberazione (decisione per le srl) di assemblea straordinaria (assemblea con verbalizzazione notarile per le srl) di adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni del T.U.S.P. - Procedere alla convocazione dell'assemblea con apposito odg (cfr. art. 26, c.1).	Società a controllo pubblico
Entro il 23.03.2017	Adeguamento alle disposizioni dell'art.11 c.6, T.U.S.P. concernenti: il divieto dei dipendenti della P.A. controllante o vigilante di essere amministratori; la omnicomprensività della retribuzione dei dipendenti di società controllanti che siano anche amministratori di società controllate (cfr. art. 26, c.10).	Società a controllo pubblico
30.04.2017 (od altra data stabilita per l'approvazione del bilancio di esercizio)	Relazione da parte dell'organo amministrativo sul governo societario, nella quale siano indicati gli strumenti di governo eventualmente adottati ai sensi dell'art. 6, c.3, T.U.S.P., da pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio (cfr. art. 6, c.4).	Società a controllo pubblico
Entro il 31.12.2017	Deliberazione (decisione per le srl) di assemblea straordinaria (assemblea con verbalizzazione notarile per le srl) di adeguamento dello statuto alle disposizioni del T.U.S.P. - Procedere alla convocazione dell'assemblea con apposito odg (cfr. art. 26, c.1).	Società a partecipazione mista pubblico privata
Entro il 23.03.2017	Ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze. Trasmissione dell'elenco del personale eccedente alla Regione (cfr. art.25, c.1).	Società a controllo pubblico
Entro il 23.09.2017	Cancellazione d'ufficio dal registro imprese delle società a controllo pubblico che per oltre 3 anni consecutivi non hanno depositato il bilancio d'esercizio ovvero non hanno effettuato atti di gestione; entro 60 gg. dall'avvio del procedimento gli amministratori o liquidatori della società hanno la possibilità di presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività corredata da apposita e motivata delibera dell'Ente locale (cfr. art.20, c.9).	Società a controllo pubblico

Dal 23.09.2017	Comunicazione da parte della Regione dell'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (cfr. art. 25, c.3)	Società a controllo pubblico
Dal 23.09.2017	Inizio applicazione T.U.S.P. (cfr. art.26, c.4 e 5).	Società partecipate che hanno deliberato la quotazione comunicata alla Corte dei Conti; società partecipate che entro il 30.06.2016 hanno adottato atti per l'emissione di strumenti finanziari quotati (da comunicare alla Corte dei conti entro il 22.11.2016)
30.06.2018	Divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo agli elenchi regionali di cui sopra (art. 25, c.4).	Società a controllo pubblico

schema tipo di Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione partecipazione possedute – Individuazione partecipazione da alienare – Determinazioni per alienazione

Il Consiglio Comunale

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i **Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;**

ATTESO che **il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:**

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., **entro il 23 marzo 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;**

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra **devono essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:**

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;

- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

(eventuale) VISTI gli indirizzi espressi dalla Giunta comunale con _____ per la predisposizione della ricognizione;

CONSIDERATO che **la ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, **in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni (eventuale ...)** secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con **alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione** e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per l'alienazione delle sottoindicate partecipazioni:

- i. società _____, per: _____
(da coordinare con le motivazioni eventualmente indicate nell'Allegato A);
- ii. società _____, per: _____
(da coordinare con le motivazioni eventualmente indicate nell'Allegato A);
- iii. società _____, per: _____
(da coordinare con le motivazioni eventualmente indicate nell'Allegato A);

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute (*eventuale*) e da alienare, (*eventuale*) espresse nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale **ovvero così riassumibili:**

- i. società _____: _____;
- ii. società _____: _____;
- iii. società _____: _____;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità pratiche ed operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà concretamente riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, con l'eccezione dei casi di cui all'art. 10, c.2, secondo periodo, (*eventuale*) di cui appresso;

RITENUTO congruo procedere in base ai seguenti criteri all'alienazione delle partecipazioni detenute:

– nella società _____,
(quote/azioni oggetto dell'alienazione, modalità di alienazione da effettuarsi nel rispetto dei principi di pubblicità trasparenza e non discriminazione, altre criteri), per le seguenti motivazioni:
_____;

– nella società _____,
(quote/azioni oggetto dell'alienazione, modalità di alienazione da effettuarsi nel rispetto dei principi di pubblicità trasparenza e non discriminazione, altre criteri), per le seguenti motivazioni:
_____;

– nella società _____,
(quote/azioni oggetto dell'alienazione, modalità di alienazione da effettuarsi nel rispetto dei principi di pubblicità trasparenza e non discriminazione, altre criteri), per le seguenti motivazioni:
_____;

(*eventuale*) RITENUTO che per effettuare l'alienazione delle seguenti partecipazioni in modo economicamente conveniente occorre eccezionalmente procedere mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente ai sensi dell'art. 10, c.2, secondo periodo, T.U.S.P. – fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto:

– società _____, per le motivazioni analiticamente espresse nella Relazione Tecnica predisposta dai competenti servizi ed uffici comunali ed allegata alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

ovvero per le seguenti motivazioni analitiche così riassumibili: _____;

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

(eventuale) PRESO ATTO che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con _____, ed i risultati dallo stesso ottenuti: _____, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art. 10, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 12, L.R. 30/2000, espresso dal Responsabile del Servizio _____ in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 12, L.R. 30/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti _____;

DELIBERA

I. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

II. di procedere all'alienazione delle seguenti partecipazioni:

– società _____, alle seguenti condizioni: _____
(quote/azioni oggetto di alienazione, modalità di alienazione da effettuarsi nel rispetto dei principi di pubblicità trasparenza e non discriminazione, altri criteri particolari di vendita);

(eventuale) **III. di alienare** le seguenti partecipazioni mediante negoziazione diretta ai sensi dell'art. 10, c.2, T.U.S.P.: società _____; alle seguenti condizioni:

_____ *(quote/azioni oggetto dell'alienazione, altri criteri particolari).*

(eventuale) **IV. di individuare specificatamente** le seguenti partecipazioni:

– società _____, che siano oggetto di aggregazione anche mediante fusione entro il _____;

– società _____, che siano poste in liquidazione entro il _____;

– società _____, che siano oggetto di contenimento dei costi di funzionamento in conformità ad un piano di razionalizzazione predisposto entro il _____;

ovvero (eventuale) di individuare nell'allegato A le partecipazioni da razionalizzare, aggregare e porre in liquidazione, per le motivazioni e con i tempi e modi ivi indicati per ognuna;

V. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

VI. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione (*con le seguenti modalità*) _____;

(eventuale) **VII.** di autorizzare il Responsabile del Servizio _____ alla negoziazione diretta con il singolo acquirente ai sensi dell'art. 10, c.2, T.U.S.P., per la cessione della partecipazione nella società _____, in conformità ai criteri sopra indicati;

(eventuale, per le sole partecipazioni indirette) **VIII.** che agli amministratori della società _____ (*capogruppo direttamente partecipata dal Comune*) ed ai rappresentanti del Comune in essa, detentrici della partecipazione nella società _____ (*partecipata indiretta oggetto di cessione*), sia trasmessa copia della presente affinché sia provveduto all'alienazione della partecipazione detenuta in conformità alle condizioni sopra indicate;

IX. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

X. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;

XI. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

XII. stante l'urgenza di provvedere, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Allegato A

Per ciascuna società partecipata indicare:

- dati identificativi;
- oggetto sociale;
- tipologia di partecipazione (di controllo, di controllo analogo, di controllo analogo congiunto, partecipazione diretta/indiretta, società quotata ovvero con delibera di quotazione ex art.26, c.4, T.U.S.P. ovvero con atto di emissione di strumenti finanziari ex art. 26, c.5, T.U.S.P.); per le società in house precisare la scadenza dell'affidamento diretto;
- n. quote od azioni (e % capitale sociale) possedute dal Comune, loro valore nominale, costo di acquisizione (se differente), valore partecipazione rispetto patrimonio netto della società;
- n. amministratori e/o sindaci nominati dal Comune;
- motivata riconducibilità o meno delle società ad una delle categorie ex art. 4, commi 1 - 3, T.U.S.P.;
- analitica motivazione circa la sussistenza o meno dei requisiti ex art. 5, c. 1 e 2, T.U.S.P.;
- motivata sussistenza o meno delle condizioni ex art. 20, c. 2, T.U.S.P.;
- *(eventuale, in base alla prescelta struttura del corpo deliberativo)* per ciascuna partecipazione da alienare, indicare le correlate motivazioni;
- *(eventuale, in base alla prescelta struttura del corpo deliberativo)* per ciascuna partecipazione da razionalizzare, aggregare e mettere in liquidazione, indicare le correlate motivazioni e le modalità dei rispettivi procedimenti;
- altro ritenuto rilevante ai fini della ricognizione di quanto conseguente.
- *(eventuale, in base alla prescelta struttura del corpo deliberativo)* Relazione tecnica contenente analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute *(eventuale)* e da alienare